

Informative e news per la clientela di studio

Agosto 2017

Indice delle news

Le news di agosto

Con la "proroga di ferragosto" versamenti sospesi fino al 21 agosto 2017

Decorre dal 1° agosto la sospensione feriale dei termini

Proroghe a più riprese per i versamenti derivanti dai modelli dichiarativi per il periodo d'imposta 2016

Prorogati i termini di presentazione dei modelli Redditi, Irap e 770 2017

Locazioni brevi: il decreto attuativo

La nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale

Le nuove regole in tema di compro-oro

Chiarimenti sull'invio telematico delle fatture

In G.U. i decreti delegati di riforma del terzo settore

Studi di settore per il periodo d'imposta 2016: pubblicata la circolare esplicativa

Nuovo modello per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili

La distribuzione dei dividendi delle società di capitali

Scadenzario

Principali scadenze dal 16 agosto 2017 al 15 settembre 2017

CARTELLA DI PAGAMENTO

Approvato il nuovo modello della cartella di pagamento

L'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello della cartella di pagamento, che sostituisce quello approvato con il provvedimento n. 27036 del 19 febbraio 2016. Le principali novità riguardano l'esposizione della causale da cui è scaturita l'iscrizione a ruolo con il relativo anno di imposta nonché un prospetto nel quale viene spiegata la spettanza delle somme rispettivamente all'ente creditore e all'agente della riscossione. L'adozione del nuovo modello è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 134363, 14/07/2017)

SPLIT PAYMENT

Pubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti tenuti all'applicazione dello *split payment*

Sono stati pubblicati gli elenchi definitivi delle società controllate o quotate soggette alla disciplina dello *split payment*. Nello specifico sono resi disponibili: l'elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime; l'elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime; l'elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime; l'elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. Le società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, ancorché non iscritte nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero ancorché iscritte nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi", sono tenute all'applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti qualora risultino incluse negli elenchi. Parimenti, le società incluse in detti elenchi non sono tenute all'applicazione della normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria se non sono iscritte nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Le aziende speciali, non costituite sotto forma societaria, applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti nella misura in cui sono destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria. Gli elenchi sono disponibili al [link http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.-50-2017-Elenchi-definitivi/](http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.-50-2017-Elenchi-definitivi/).

(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato, 26/07/2017)

CREDITI VERSO LA P.A.

Per le fatture verso la Pubblica Amministrazione tempi medi di pagamento ridotti a 58 giorni

Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli Enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni. Nel corso del 2016 si sono sensibilmente ridotti i tempi medi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, anche grazie all'introduzione della fatturazione elettronica. Secondo i dati rilevati dalla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), il tempo medio per il pagamento delle fatture è stato di 58 giorni, mentre i tempi medi di ritardo si sono attestati intorno ai 16 giorni, in diminuzione del 30% rispetto al tempo medio di pagamento registrato per alle fatture ricevute nel 2015.

(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato, 28/07/2017)

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2017 – 31 dicembre 2017: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8%. Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato stampa, G.U. n. 171 del 24/07/2017)

COMPENSAZIONE CREDITI IVA DA MODELLO TR

Obbligo di apposizione del visto di conformità per crediti evidenziati nel modello TR

L'Agenzia delle entrate fornisce con il presente documento di prassi importanti chiarimenti in relazione all'obbligo, introdotto dal D.L. 50/17 convertito dalla L. 96/2017, di apporre il visto di conformità sull'istanza trimestrale (modello TR) nei casi di utilizzi in compensazione orizzontale di crediti Iva eccedenti la soglia dei 5.000 euro. In particolare viene chiarito che va apposto il visto di conformità nei casi previsti anche quando alla presentazione del modello TR non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione e che, nel caso di omessa apposizione del visto di conformità, è possibile presentare un successivo modello Iva TR integrativo recante il visto, al fine di poter procedere alla compensazione orizzontale del credito. Ai fini dell'apposizione del visto, precisa il documento di prassi, occorre poi tenere conto dei crediti trimestrali indicati in compensazione (ed anche se non effettivamente utilizzati) nelle istanze trimestrali precedenti. Via libera, infine, alla possibilità di apporre il visto di conformità da parte di dipendenti di società di servizi che siano anche professionisti iscritti nell'apposito albo dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità tenuto presso le DRE territoriali per competenza.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 103/E, 28/07/2017)

AGEVOLAZIONI PER SOGGETTI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Agevolazioni prima casa e compensazioni in F24 per soggetti colpiti da eventi sismici

Con i due citati documenti di prassi l'Agenzia fornisce indicazioni per quei soggetti che negli ultimi anni sono stati colpiti da eventi sismici e/o alluvionali. In particolare con la risoluzione n. 106/E, relativa all'agevolazione consistente nella esenzione da imposte sui redditi, Irap e IMU per coloro che sono ricompresi nella zona franca comprendente i territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del gennaio 2014 e dal sisma del maggio 2012, viene chiarito che in attesa di nuove istruzioni le imprese che avessero la necessità di utilizzare immediatamente le agevolazioni ai fini del pagamento delle imposte, possono indicare come "anno di riferimento" nel modello F24 l'anno 2016. Con la successiva risoluzione n. 107/E, invece, viene precisato che nel caso di acquisto con agevolazioni prima casa di immobile poi dichiarato inagibile a seguito di eventi sismici, il contribuente ha diritto di godere – nel periodo in cui permane l'inagibilità – della medesima agevolazione per l'acquisto di una ulteriore abitazione. Ciò in quanto, come chiarito dalla sentenza della Cassazione n. 100 del 8 gennaio 2010, deve essere riconosciuto il diritto a godere delle agevolazioni prima casa anche al contribuente proprietario di altro immobile acquistato con le agevolazioni qualora lo stesso non risulti idoneo a sopperire alle esigenze abitative del contribuente. Condizione che ricorre nel caso analizzato dalla risoluzione in commento.

(Agenzia delle entrate, risoluzioni n. 106/E e n. 107/E, 01/08/2017)

Informative e news per la clientela di studio

CON LA "PROROGA DI FERRAGOSTO" VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 21 AGOSTO 2017

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto (che cade di domenica e, quindi, slitta ulteriormente a lunedì 21 agosto).

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997.

Si tratta del pagamento di quanto dovuto per imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto 2017 ed il 20 agosto 2017 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 21 agosto 2017:

- ritenute Irpef operate nel mese di luglio;
- versamento debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili) ovvero debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali);
- versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail;
- fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio.

DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Anche per il 2017 decorre dal 1° agosto il c.d. periodo feriale, ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. n.742/69, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria. Secondo la norma il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Ne consegue che:

- i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
- i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1 settembre.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.

TERMINI SOSPESI
Proposizione ricorso e reclamo
Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione tributaria)
Deposito di memorie e documenti
Proposizione appello
Definizione degli atti in acquiescenza
Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni

Si supponga che sia stato notificato un avviso di accertamento in data 10 luglio 2017, avverso il quale si intenda proporre ricorso, in quanto non interessato dalla procedura di reclamo.

In tal caso, per effetto della sospensione, il termine ultimo per la notifica dell'atto viene così conteggiato:

DESCRIZIONE	PERIODO	GIORNI
giorni decorrenti prima della sospensione	dal 11-07 al 31-07	21
giorni di sospensione non rilevanti	dal 01-08 al 31-08	//
giorni decorrenti dopo la sospensione	dal 01-09 al 09-10	39

Quindi, il ricorso si considera tempestivo se presentato entro il 9 ottobre 2017.

Si segnala che secondo l'ordinanza n. 11632 del 5 giugno 2015 della Cassazione il termine feriale non può essere cumulato con l'ulteriore termine di 90 giorni previsto in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione. La citata ordinanza ha difatti affermato che i 2 termini non sono tra loro cumulabili, in quanto l'accertamento con adesione avrebbe natura amministrativa. Appare opportuno per completezza ricordare anche che l'esecutivo ha affermato che poteva ritenersi corretto anche

mantenere il pregresso comportamento. Sul tema, dunque, appare quanto mai consigliabile assumere una posizione di prudenza

Beneficiano del differimento anche le intimazioni a pagare successive agli accertamenti esecutivi.

Non rientrano, invece, nella sospensione le scadenze relative a procedimenti amministrativi e della riscossione.

Ad esempio, ne resta esclusa la decorrenza dei termini:

- di 30 giorni per il versamento (integrale o della prima rata) delle somme richieste mediante avvisi di liquidazione o di controllo formale delle dichiarazioni (i c.d. avvisi bonari);
- per il versamento degli avvisi di addebito Inps;
- di 60 giorni per il versamento delle imposte d'atto (ad esempio registro, ipocatastali, successioni e donazioni) richieste mediante atti di liquidazione notificati dall'Agenzia delle entrate;
- di 60 giorni (normalmente) per riversare le somme conseguenti a recuperi di crediti di imposta non spettanti, anche se al riguardo sussistono posizioni contrastanti;
- di 30 giorni per comunicare l'adesione al pvc, di 60 giorni per la notifica dell'atto di definizione, di ulteriori 20 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
- di 15 giorni antecedenti la data fissata per l'incontro, per realizzare l'adesione integrale all'invito al contraddittorio, mediante il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito stesso (in misura integrale o rateale);
- di 20 giorni dalla stipula dell'atto di adesione, per il versamento delle somme integrali (o della prima rata) connesse alla definizione del procedimento di accertamento con adesione;
- per il versamento delle somme derivanti dalla definizione degli atti di reclamo/mediazione;
- per presentare istanze di rimborso, autotutela e sgravio, per il semplice fatto che non sono connotate dalla esistenza di termini veri e propri.

Va precisato che, ove il contribuente intendesse richiedere la sospensiva giudiziale dell'atto impugnato, i termini per tale procedimento cautelare non restano sospesi; al riguardo, ciascuna Commissione Tributaria fissa specifiche udienze da tenersi nel periodo estivo per la trattazione di dette istanze.

PROROGHE A PIÙ RIPRESE PER I VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI DICHIARATIVI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2016

A termini oramai ampiamente scaduti sono stati prorogati i termini per i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione Iva di imprenditori e lavoratori autonomi.

Con l'emanazione del **D.P.C.M. 20 luglio 2017** (pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21/07/2017), che ha fatto seguito al Comunicato Stampa n. 125 datato 20 luglio, è stata disposta la proroga al 20 luglio 2017 (si noti, il giorno stesso dell'annuncio ministeriale), per i soli titolari di reddito d'impresa, del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 e il versamento del primo acconto per il periodo d'imposta 2017. Si noti che non nel D.P.C.M. bensì solo nel precedente Comunicato Stampa n. 125 si fa riferimento, quali destinatari della proroga, anche ai soci a cui è attribuito per "trasparenza" il reddito della società partecipata ai sensi dell'art. 5, 115 e 116, Tuir.

A questa prima e parziale proroga, ha fatto seguito in data 26 luglio 2017 l'ulteriore comunicato stampa n. 131 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze amplia anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo (quindi, ai professionisti) la proroga precedentemente concessa ai titolari di reddito d'impresa.

Detti soggetti, pertanto, potranno, in virtù dello slittamento della scadenza di versamento dal 30 giugno al 20 luglio 2017, procedere al differimento del versamento applicando la consueta maggiorazione dello 0,40% entro il termine del 21 agosto 2017 (ciò in quanto il giorno 20 cade di domenica).

La scelta del 20 luglio, peraltro, non appare casuale, posto che i termini di versamento avrebbero comunque incontrato la tradizionale "proroga di ferragosto" prevista a regime dal D.L. 223/2006.

Occorre, altresì, evidenziare che il più recente Comunicato Stampa n.131 del 26 luglio scorso, oltre a non essere ancora stato recepito in alcun D.P.C.M., estende da un lato la proroga anche ai versamenti risultanti dalla dichiarazione annuale Iva (in pratica, il saldo Iva) ma non si pronuncia su molti altri versamenti che seguono tradizionalmente le scadenze dichiarative: parliamo ad esempio delle eccedenze di contributi previdenziali che vengono liquidati in dichiarazione nel quadro RR del modello Reddito2017, del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio, delle imposte sostitutive, della cedolare secca, dell'Ivie, dell'Ivafe, etc..

È da ritenere, comunque, che la proroga debba necessariamente interessare anche questi ulteriori versamenti, seppur appare imprescindibile la necessità che tali previsioni vengano "consacrate" in un provvedimento di legge, il D.P.C.M., appunto, di prossima emanazione.

PROROGATI I TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI REDDITI, IRAP E 770 2017

Sono stati prorogati, con pubblicazione di apposito decreto in G.U. n. 175 del 28/7/2017, i termini per la presentazione dei modelli Redditi 2017, Irap 2017 e 770/2017. Per effetto della proroga il nuovo termine di scadenza della presentazione dei modelli citati è fissata al 31 ottobre 2017.

Il differimento vale per i modelli da qualsiasi soggetto presentati, quindi anche per i soggetti Ires che già potevano contare su altra proroga al 16 ottobre da considerarsi ormai superata.

Lo scadenziario per la presentazione dei modelli appare quindi essere come segue:

Modello		Termine
Redditi 2017 e Irap 2017	SC	31/10/2017
	SP	31/10/2017
	PF	31/10/2017
770/2017		31/10/2017

Considerato che il termine ordinario per la presentazione dei modelli Redditi e Irap ante proroga aveva inizio in data 1° luglio e terminava al 30 settembre (ora 31 ottobre) il differimento vale anche per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il cui termine di presentazione delle dichiarazioni scade nel suddetto periodo (9° mese successivo alla chiusura dell'esercizio).

Il nuovo termine ha effetto sul:

- ravvedimento operoso,
- regolarizzazione della omessa presentazione dei modelli 2016,
- stampa e conservazione elettronica dei registri contabili 2016.

In merito al ravvedimento operoso la nuova scadenza di regolarizzazione, con applicazione della sanzione di 1/8 del minimo applicabile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, scadrà quindi il prossimo 31 ottobre 2017.

Circa la regolarizzazione della omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2016 il termine dei 90 giorni, affinché la dichiarazione sia considerata valida e come presentata, scade il 29 gennaio 2018.

In merito alla stampa dei registri, da effettuarsi entro 3 mesi dal termine di presentazione del modello Redditi, la nuova scadenza è fissata in data 29 gennaio 2018.

In sintesi:

ravvedimento operoso – sanzione ridotta a 1/8	31 ottobre 2017
omessa presentazione delle dichiarazioni	29 gennaio 2018
stampa dei registri	29 gennaio 2018

LOCAZIONI BREVI: IL DECRETO ATTUATIVO

Con il D.L. 50/2017 entra in vigore la nuova disciplina fiscale delle locazioni brevi, ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.

Le locazioni brevi

Per i redditi derivanti da tali contratti, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, è consentita l'applicazione della cedolare secca, ossia una tassazione sostitutiva dell'imposta sui redditi la cui aliquota è confermata nella misura del 21%; tale facoltà è riconosciuta anche per i redditi derivanti da contratti di sub locazione o di concessione in godimento oneroso dell'immobile da parte del comodatario che, in quanto riconducibili ai redditi diversi sarebbero stati esclusi, in mancanza di una specifica disposizione, dalla possibilità di applicare il regime della cedolare secca previsto solo per i redditi fondiari.

L'applicazione della cedolare è prevista quando il locatore sia persona fisica che agisce al di fuori dell'esercizio d'impresa; il contratto può essere stipulato anche grazie all'intervento di intermediari immobiliari ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

È peraltro previsto che, con apposito regolamento ministeriale (a oggi non ancora emanato), saranno definiti i criteri in base ai quali l'attività di locazione soggetta alla disciplina in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali, con riguardo anche al numero delle unità immobiliari locare e alla durata delle locazioni nell'anno solare.

Il ruolo degli intermediari

È invece stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che regola l'attività degli intermediari in relazione a tali contratti.

Qualora, infatti, intervengano soggetti intermediari, questi sono coinvolti nella fase di acquisizione dei dati relativi ai contratti sottoscritti per il loro tramite; la trasmissione dei dati deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati (quindi, entro il 30 giugno 2018 saranno comunicati i dati delle locazioni del 2017).

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro). È prevista la riduzione alla metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza.

Inoltre, gli intermediari che incassino i canoni o i corrispettivi, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti compensi, sono tenuti a operare una ritenuta del 21% all'atto del pagamento al beneficiario dei canoni o dei corrispettivi stessi.

Il locatore potrà considerare tale ritenuta:

- a titolo di acconto qualora in dichiarazione intenda tassare ordinariamente il canone di locazione (ovviamente questa soluzione interessa i contribuenti che hanno redditi più bassi, ovvero molti oneri da far valere in dichiarazione dei redditi);
- ovvero a titolo d'imposta, se egli ha optato per la cedolare secca.

Gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono all'obbligo della ritenuta d'acconto tramite la stabile organizzazione stessa. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento del suddetto obbligo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 23, D.P.R. 600/1973.

Le previsioni attuative

Con il **provvedimento** emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate **del 12/07/2017, n. 132395**, sono state definite le modalità attuative degli adempimenti sopra descritti:

- **trasmissione dati:** gli intermediari devono presentare, attraverso i servizi dell'Agenzia, in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate in futuro, una comunicazione che per ciascun contratto preveda i seguenti dati: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata. Come detto, tale comunicazione va effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo quello di conclusione del contratto.
- **ritenuta d'acconto:** l'intermediario che intervenga nel pagamento / incasso del corrispettivo, deve operare la ritenuta del 21% ed è tenuto a versare tale somma entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione, tramite il modello F24; tali soggetti sono peraltro tenuti a dichiarare e certificare i compensi assoggettati a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 4, D.P.R. 322/1998. I soggetti che operano la ritenuta, assolvono l'obbligo di comunicazione dei dati di cui si è detto in precedenza attraverso la certificazione delle ritenute.

Con **risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017** è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24 della ritenuta (si tratta del codice tributo 1919) e sono stati indicati i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE

Con l'articolo 54-bis, D.L. 50/2017, introdotto in sede di conversione dalla L. 96/2017, il Legislatore introduce una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, che di fatto va a sostituire quella dei voucher recentemente abrogata. La citata norma prevede la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, in determinati limiti e secondo le due seguenti distinte modalità di utilizzo:

- Libretto famiglia;
- contratto di prestazione occasionale.

Dette tipologie, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all'oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l'Istituto.

L'Inps, con la recente **circolare n. 107/E del 5 luglio** scorso, successivamente rettificata con il messaggio Inps n. 2887 del 12 luglio, spiega le caratteristiche del nuovo istituto e dettata istruzioni operative per il funzionamento della nuova disciplina.

Prestazione di lavoro occasionale: definizione e caratteristiche

Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Per la sola verifica del limite di cui alla precedente lettera b) ciascun utilizzatore potrà considerare il 75% dei compensi erogati nei confronti di particolari categorie di lavoratori di seguito elencate:

- pensionati di vecchiaia e anzianità;
- studenti con meno di 25 anni di età;
- disoccupati;
- percettori di prestazioni integrative di salario;

Al contrario, i limiti di compenso complessivo di cui alle precedenti lettere a) e c) del comma 1, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale.

Di seguito si evidenziano altre caratteristiche dei predetti compensi di lavoro occasionale:

- non incidono sullo stato di disoccupato;

- sono esenti da tassazione ai fini Irpef;
- è previsto un limite di durata pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile (regole particolari sono previste per il settore agricolo);
- sono incompatibili rapporti di lavoro subordinato o Cocomo nei confronti del medesimo utilizzatore, anche intervenuti nei sei mesi precedenti l'inizio del rapporto occasionale;
- è previsto un diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali;
- l'erogazione del compenso avviene a cura dell'Inps entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione occasionale.

La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l'erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un'apposita piattaforma telematica predisposta dall'Inps, fruibile attraverso l'accesso al sito *internet* dell'Istituto www.inps.it, al servizio: Prestazioni Occasionali.

Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori, nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti:

- direttamente dall'utilizzatore/prestatore;

e, solo per i servizi di registrazione del prestatore e di tutti gli adempimenti relativi all'utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell'utilizzatore e del prestatore, anche da:

- intermediari di cui alla L. 12/1979;
- enti di patronato di cui alla L. 152/2001.

Ai fini previdenziali e assistenziali il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata Inps e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Detti oneri sono interamente a carico dell'utilizzatore e sono stabiliti in misure diverse a seconda che si tratti di Libretto Famiglia o di Contratto di prestazione occasionale.

Libretto di famiglia

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa e per le seguenti prestazioni:

- lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.

Il Libretto famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora e così suddiviso:

- 8,00 euro per il compenso a favore del prestatore;
- 1,65 euro per la contribuzione -Ivs alla Gestione separata Inps;
- 0,25 euro per il premio assicurativo Inail;
- 0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore.

Contratto di prestazione occasionale

Possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i professionisti, i lavoratori autonomi, gli imprenditori, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di natura privata, nonché le Amministrazioni pubbliche, con regole specifiche dettate per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo stabilito dalla legge in 9 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. L'importo giornaliero del compenso, inoltre, non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in 9 euro.

Sul compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore:

- contribuzione lvs alla Gestione separata Inps nella misura del 33,0 % (pari a 2,97 euro);
- premio assicurativo Inail nella misura del 3,5 % (pari allo 0,32 euro).

Sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore nella misura dell'1,0 %. Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall'utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.

Oltre alle limitazioni generali descritte in precedenza, non possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (particolari regole sono previste per la definizione del periodo da assumere come riferimento per la verifica). Tale limitazione, tuttavia, non opera per le pubbliche amministrazioni. Con il **messaggio n. 12887 del 12 luglio scorso l'Inps**, allo scopo di favorire l'omogenea applicazione della citata disciplina, chiarisce che:

- i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato;
- ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;
- ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall'ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento.

Normativa previgente (periodo transitorio)

Con messaggio n. 1657 del 14 aprile 2017, l'Inps ha precisato che fino al 31 dicembre 2017 continuerà ad emettere i *voucher baby sitting* di cui alla L. 92/2012 mediante le modalità già previste mentre dal mese di gennaio 2018 il contributo *Bonus baby sitting* sarà erogato secondo le modalità previste per il "Libretto famiglia", sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate.

Sempre l'Inps, con i messaggi n. 1652 del 14 aprile 2017 e n. 1266/2017, precisa che resta ferma l'utilizzabilità, entro il 31 dicembre 2017, dei "vecchi" buoni di lavoro accessorio (*voucher*) richiesti alla data di entrata in vigore del D.L. 25/2017. Per gli stessi si continueranno ad utilizzare le procedure informatiche del lavoro accessorio.

Aspetti sanzionatori

La conseguenza più grave che si verifica, allorquando venga superato l'importo di 2.500 euro per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, è la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Nei casi di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps delle prestazioni da effettuarsi o di uno degli altri divieti previsti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Tale ultima disposizione non si applica se utilizzatore è una Pubblica Amministrazione.

LE NUOVE REGOLE IN TEMA DI COMPRO-ORO

Con il D.Lgs. 92/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, è stata data attuazione all'articolo 15, comma 2, lettera l), L. 170/2016, la c.d. Legge europea per il 2015, con cui veniva richiesta la regolamentazione di quella particolare attività che prende il nome di "compro oro".

Secondo le nuove norme (articolo 3, D.Lgs. 92/2017), l'attività di compro oro può essere esercitata esclusivamente dai soggetti che si iscrivono nel c.d. registro degli operatori compro oro, istituito presso l'Oam, l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies, D.Lgs. 385/1993. L'iscrizione al suddetto registro è subordinata al possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127, R.D. 773/1931 e relative norme esecutive.

L'obbligo di iscrizione al registro tenuto presso l'Oam è diretto agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d'Italia, che svolgano o intendano svolgere l'attività di compro oro.

Iscrizione all'Oam

L'iscrizione al registro tenuto presso l'Oam presuppone l'invio, nel solo formato elettronico e utilizzando esclusivamente i canali telematici, di un'apposita istanza che deve contenere:

- nome, cognome e denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto;
- codice fiscale;
- indirizzo della sede legale e, ove diversa, della sede operativa dell'operatore compro oro;
- estremi della licenza per l'esercizio dell'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127, R.D. 773/1931;
- conto corrente dedicato, come previsto dal successivo articolo 5, comma 1, D.Lgs. 92/2017;
- copia dei documenti di identificazione dell'operatore che richiede l'iscrizione;

- l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza per l'esercizio dell'attività in materia di oggetti preziosi.

L'Oam, una volta verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l'iscrizione dell'operatore.

Obblighi del compro-oro

Anteriormente all'esecuzione dell'operazione, gli operatori compro oro sono tenuti a procedere con l'identificazione di ogni cliente, seguendo le modalità previste dal decreto antiriciclaggio.

I compro oro inoltre sono soggetti al limite di 500 euro nell'esecuzione di operazioni denaro contante, oltre tale cifra è previsto esclusivamente l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante.

Inoltre, è fatto compito agli operatori compro oro, in relazione a ogni singola operazione di compro oro effettuata, di predisporre una scheda, numerata progressivamente, contenente:

- l'indicazione dei dati identificativi del cliente, acquisiti ai sensi delle regole antiriciclaggio e degli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;
- la sintetica descrizione delle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualità;
- l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell'operazione e la valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche di cui alla lettera b), alla sua qualità e al suo stato;
- due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse;
- la data e l'ora dell'operazione;
- l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato;
- l'integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all'oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi:

di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto è stato ceduto
dell'operatore professionale cui l'oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione
delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto è stato ceduto

Al termine di ogni singola operazione eseguita, sarà rilasciata alla controparte cliente, da parte dell'operatore compro oro, una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite.

È fatto compito di conservazione, per un periodo temporale di 10 anni, dei dati acquisiti.

Nel caso di operazioni sospette, come definite dalla legge antiriciclaggio, è fatto onere al compro oro di comunicazione all'Uif.

Sanzioni

Per coloro che svolgono l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro, è prevista:

reclusione	da 6 mesi a 4 anni
multa	da 2.000 a 10.000 euro

CHIARIMENTI SULL'INVIO TELEMATICO DELLE FATTURE

Con la circolare n. 87/E del 5 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle fatture. Si ricorda in particolare che tali chiarimenti riguardano:

- il regime opzionale previsto dall'articolo 1, D.Lgs. 127/2015 (scelto per il 2017 da pochissimi contribuenti), così come
- il regime previsto dall'articolo 21, D.L. 78/2010, come modificato dal D.L. 193/2016 (il "nuovo spesometro"), obbligatorio per tutti coloro che non hanno esercitato tale opzione per il D.Lgs. 127/2015 (sono comunque esclusi i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi ovvero a quello forfettario).

Con riferimento all'adempimento previsto dal D.L. 78/2010, riguardante i dati delle fatture emesse e ricevute, si ricorda che la scadenza di presentazione non è più annuale come il vecchio spesometro, ma a regime avrà cadenza trimestrale.

Per il solo periodo d'imposta 2017 è transitoriamente prevista una scadenza semestrale: le fatture del primo semestre dovranno quindi essere trasmesse telematicamente entro il prossimo 16 settembre 2017 (che slitta a lunedì **18 settembre** visto che il giorno 16 cade di sabato).

Trimestre di riferimento	Scadenza a regime	Scadenza 2017
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio	Cumulativamente al 18 settembre 2017
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	16 settembre	
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre	Cumulativamente al 28 febbraio 2018
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio	

Accanto all'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016 introduce l'ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva. Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-bis inserito nel D.L. 78/2010, dovrà seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste a regime per la comunicazione di cui al precedente articolo 21 (per il 2017 non è stata prevista alcuna proroga; infatti, lo scorso 31 maggio, sono state spedite le comunicazioni riguardanti le liquidazioni Iva del 1° trimestre).

I chiarimenti della risoluzione n. 87/E/2017

Dopo i chiarimenti già forniti con la circolare n. 1/E/2017, nel corso del mese di luglio l'Agenzia delle entrate, attraverso la risoluzione n. 87/E/2017, fornisce una ulteriore serie di chiarimenti operativi circa le modalità da seguire per inviare i dati delle fatture emesse e ricevute e che di seguito si riportano in forma di rappresentazione schematica.

Integrazione e rettifica	È consentito l'invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa, anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di sanare l'omesso o errato adempimento comunicativo. Sarà possibile applicare il ravvedimento per la riduzione delle sanzioni
Indicazione fatture per	La comunicazione dei dati riferiti alle "fatture emesse" deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento.

"competenza"	Pertanto, la comunicazione "dati fattura" riferita al primo semestre dell'anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017). In relazione ai dati delle "fatture ricevute", la "competenza" sarà riferita al valore della data di registrazione del documento
Autotrasportatori	Nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione. I dati delle fatture in questione saranno acquisiti e al mittente - per motivi meramente tecnici - sarà segnalata l'incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, ma tale segnalazione automatica non avrà - nel caso specifico - conseguenze sulle elaborazioni future
Bollette doganali	Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi. Le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, sono valori da registrare. In attesa che siano aggiornati i software (oggi la prassi è quella di annotare le bollette senza riferimento al fornitore, ma al solo ufficio doganale), per il solo 2017, è consentito inserire: • per identificativo paese il codice "OO" • per identificativo fiscale "9999999999"
Variazioni anagrafiche	Nel caso di variazioni anagrafiche di clienti e fornitori è consentito indicare l'informazione più aggiornata a disposizione. Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa "Dato assente". E' opportuno aggiungere che se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 21-bis, D.P.R. 633/1972, rimane l'obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati
Acquisti art. 74	Le fatture di acquisto fuori campo Iva ex articolo 74, D.P.R. 633/1972, qualora registrate, devono essere trasmesse con natura "N2", relativamente alle "operazioni non soggette", nel campo "natura"
Cessioni e prestazioni	Nel caso in cui lo stesso documento fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l'elemento informativo "Tipo Documento" va valorizzato utilizzando un criterio di "prevalenza" legato all'importo delle cessioni e delle prestazioni. Pertanto, ad esempio, in relazione agli acquisti intracomunitari, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si valorizzerà l'elemento informativo con il valore "TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni" e viceversa. In relazione alla comunicazione delle "note di credito" riferite ad acquisti intracomunitari, si valorizzerà l'elemento con il valore "TD04"
Fatture cointestate	L'Agenzia ritiene non plausibile l'emissione di una fattura "cointestata" verso cessionario/committente soggetto passivo Iva (B2B). Nel caso di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione "Identificativi Fiscali" andrà

	effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti
Esportazioni in regime del margine	Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura "N3", in qualità di "operazioni non imponibili"
Acquisti UE esenti o non imponibili	La circolare 1/E del 2017 afferma che In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta va integrata e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto. Con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati senza integrazione imponibile, occorre riportare: • la natura "N3" nel caso di operazione "non imponibile" e • la natura "N4" nel caso di operazione "esente"
Acquisti da minimi e forfettari	I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati (minimi, di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 e forfettari di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) vanno compilati indicando il codice natura "N2", relativo alle operazioni "non soggette"

I chiarimenti delle risoluzioni n. 104/E/2017 e n. 105/E/2017

Con due recenti risoluzioni l'Agenzia delle entrate interviene nuovamente per fornire chiarimenti in merito all'adempimento dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrazione oltre che della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva.

In particolare:

- con la risoluzione n. 104/E/2017 viene precisato che, in relazione all'ipotesi di esonero che interessa i produttori agricoli in regime ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, assume da un lato rilevanza il luogo in cui sono ubicati i terreni "montani" sui quali viene svolta l'attività agricola (e non dove i citati soggetti hanno il domicilio fiscale) e dall'altro che l'attività sui predetti terreni non deve essere esclusiva con la conseguenza che fruiscono dell'esonero anche i produttori agricoli che esercitano l'attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane;
- con la risoluzione n. 105/E/2017, in merito agli aspetti sanzionatori dei due adempimenti telematici previsti, rispettivamente, dagli articoli 21 (trasmissione dati fatture) e 21-bis (comunicazione dati liquidazioni) del D.L. 78/2010, viene precisato che, in quanto aventi natura amministrativo-tributaria, alle sanzioni previste per le rispettive omissioni e irregolarità nella esecuzione degli adempimenti predetti, risulta sempre applicabile l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

IN G.U. I DECRETI DELEGATI DI RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Nello scorso mese di luglio sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i tre decreti emanati in applicazione della legge delega di riforma del Terzo Settore (la L. 106 del 6 giugno 2016).

Considerata la precedente emanazione del decreto in tema di servizio civile universale, l'elenco dei decreti entrati definitivamente in vigore è quindi il seguente:

- **D.LGS. 6 marzo 2017, n. 40 Istituzione e disciplina del servizio civile universale**
(G.U. n. 78 del 03.04.2017 – in vigore dal 18 aprile 2017)
- **D. LGS. 3 luglio 2017, n. 111 Disciplina dell'istituto del 5 per mille dell'Irpef**
(G.U. n. 166 del 18.07.2017 – in vigore dal 19 luglio 2017)
- **D. LGS 3 luglio 2017, n. 112 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale**
(G.U. n. 167 del 19.07.2017 – in vigore dal 20 luglio 2017)
- **D. LGS 3 luglio 2017, n.117 Codice del Terzo settore**
(S.O. 43 G.U. n. 179 del 02.08.2017 - in vigore dal 03 agosto 2017)

Considerato che dalla pubblicazione dei citati decreti delegati talune disposizioni entrano già in vigore mentre per altre (la maggior parte) sarà necessario attendere gli ulteriori provvedimenti applicativi (ne sono stati contati svariate decine), vediamo in sintesi di riepilogare i contenuti dei citati decreti (tranne quelle di minor rilievo pratico sul servizio civile universale) in attesa degli ulteriori tasselli che andranno a completare definitivamente la riforma.

Nuovo codice del Terzo settore

Partiamo dal decreto più corposo, composto da ben 104 articoli. Con il D.Lgs. 117/2017 viene per la prima volta fornita una definizione legale del concetto di terzo settore, individuando con una certa precisione le caratteristiche dei soggetti che ne faranno parte. Viene istituito dal decreto un nuovo "Registro unico nazionale del Terzo settore" con l'obiettivo di riordinare tutti i soggetti appartenenti al Terzo settore (i cosiddetti ETS) su un'unica piattaforma nazionale che farà capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'appartenenza al citato Registro sarà condizione imprescindibile per poter accedere alle agevolazioni, soprattutto di natura fiscale e a fronte delle quali sono previste specifiche attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo. Oltre agli incentivi fiscali, infine, sono numerose le risorse messe a disposizione dei soggetti appartenenti al Terzo Settore: dalla nascita di un Fondo progetti innovativi, allo sviluppo del Social *bonus* e dei Titoli di solidarietà.

La nuova Impresa Sociale

Dopo la poco esaltante esperienza del precedente D.Lgs. 155/2006, ora abrogato dall'articolo 19, D.Lgs. 112/2017, viene rimodulata e innovata la disciplina dell'impresa sociale, nell'obiettivo di attrarre tutti quei soggetti che svolgono attività commerciale prevalente e la cui organizzazione, pur nel perseguimento di finalità di interesse generale, è associabile, sotto il profilo organizzativo, a quella di un'impresa con i limiti derivanti dal reinvestimento degli utili nelle finalità sopra citate. Con il nuovo decreto vengono ampliati i

campi di attività delle imprese sociali, che ora potranno spaziare da settori come il commercio equo-solidale, l'alloggio sociale, il microcredito, l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e l'agricoltura sociale. Di rilevante significato l'apertura alla partecipazione da parte sia di soggetti appartenenti al terzo settore che da soggetti profit, imprese o amministrazioni pubbliche, seppure in forma limitata e senza svolgere funzioni di controllo, nonché la possibilità, seppur parziale, di redistribuzione degli utili. Tale forma societaria prevede, infine, una misura di incentivo consistente in una detrazione o deduzione pari al 30% delle somme investite nell'impresa sociale.

Assegnazione del cinque per mille

Con il D.Lgs. 111/2017 si fa più ampia – rispetto al passato - la platea dei soggetti destinatari del beneficio. La possibilità di accedere al cinque per mille, infatti, riguarderà tutti gli enti appartenenti al Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (i cosiddetti ETS). Restano invece invariati i settori di destinazione del beneficio: finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; finanziamento della ricerca sanitaria; sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Criteri di aggiornamento automatico degli elenchi e meccanismi di erogazione più veloce e di trasparenza verso i cittadini sono le caratteristiche previste dalla nuova disciplina contenuta nel nuovo provvedimento.

STUDI DI SETTORE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2016: PUBBLICATA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA

Con la **circolare n. 20/E del 13 luglio 2017** l'Agenzia delle entrate ha fornito i consueti chiarimenti annuali in ordine all'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2016. Come già ricordato in precedente informativa, con il periodo d'imposta 2016 termina l'applicazione della disciplina di accertamento riguardante gli studi di settore e i parametri per lasciare spazio dal 2017 alla nuova disciplina degli indici sintetici di affidabilità (ISA), come da ultimo disciplinati dall'art.9-bis del DL 50/17, convertito nella legge 96/17.

Tralasciando gli aspetti che non hanno subito modificazioni rispetto al passato, vediamo quindi di riepilogare in forma di rappresentazione schematica i principali chiarimenti forniti con il citato documento di prassi.

Indicatore "Margine per addetto non dipendente"	La previsione, contenuta nel DM Economia e finanze del 24 marzo 2014, che l'indicatore "Margine per addetto non dipendente" non fornisse esiti di coerenza per gli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2013, non risulta più valida per il periodo d'imposta 2016, dal momento che gli studi al tempo interessati sono stati tutti sottoposti a revisione: di conseguenza, Gerico 2017 fornirà l'esito di coerenza relativo all'indicatore "Margine per addetto non dipendente"
Semplificazione nella	La modulistica degli studi di settore relativa al periodo d'imposta 2016 risulta

modulistica	interessata da una significativa attività di semplificazione; in particolare, risultano notevolmente ridotte le informazioni richieste nei modelli degli studi di settore (circa 5.200 righe in meno)
Riduzione del numero degli studi di settore	Il numero di studi di settore approvati per il periodo di imposta 2016 risulta essersi ridotto rispetto alle annualità precedenti, in conseguenza dell'accorpamento di alcuni di essi. In particolare, con riferimento agli studi di settore del commercio al dettaglio ambulante, a quelli degli intermediari del commercio ed a quelli relativi alla nobilitazione di tessili
Aggiornamento codici cause di esclusione con obbligo di compilazione del modello studi	Nel modello Redditi 2017, la causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore identificata con il codice "12", relativa a tutte le fattispecie rientranti nei casi previsti dagli articoli 2 e 5, D.M. 11 febbraio 2008 (inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione), risulta sostituita dalle seguenti cause di esclusione: • 12: soggetti esercenti attività d'impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d'imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei minimi o il regime forfettario • 13: società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512, cod. civ. • 14: soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali • 15: soggetti che esercitano in maniera prevalente "Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi" (64.92.01), "Attività di Bancoposta" (66.19.40), "Affitto di aziende" (68.20.02) o soggetti multiattività (che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati)
Soggetti colpiti da eventi sismici nel 2016	Nella Parte Generale delle relative istruzioni è stata data indicazione che "I soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati negli allegati 1 e 2, D.L. 189/2016, convertito dalla L. 229/2016, che in ragione della specifica situazione soggettiva dichiarano la causa di esclusione dell'applicazione degli studi di settore relativa al periodo di non normale svolgimento dell'attività, non sono obbligati alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore". Inoltre, sono state integrate le ipotesi esemplificative di cause di esclusione relative al "periodo di non normale svolgimento dell'attività" riportate nella citata Parte Generale, richiamando anche quelle indicate al § 8 della circolare n. 30/E/2013 in relazione agli eventi sismici
Presentazione modello studi per sola acquisizione dati	Anche per il periodo di imposta 2016 si rileva la presenza di talune attività per le quali viene richiesta la presentazione del modello studi di settore "per la sola acquisizione dei dati". Gli esiti dell'applicazione degli studi di settore in relazione a tali attività non rilevano ai fini dell'accertamento; di conseguenza, restano applicabili i parametri. Si tratta degli studi: WD29U, WD30U, WD33U, WD35U, WD47U, YD18U, VG99U, WG70U, WG90U, WG91U, V K30U
Quadro A – personale addetto all'attività	Si è concluso il processo di omogeneizzazione, iniziato nel 2015, delle informazioni presenti nei quadri A dei diversi studi finalizzato a semplificare la struttura della modulistica dichiarativa degli studi di settore. Per tutti i modelli relativi al periodo di imposta 2016, è quindi previsto un unico documento che contiene le istruzioni per la compilazione

Quadro E – beni strumentali	Con riferimento ad alcuni modelli studi che presentano nel quadro E la sezione relativa al valore dei beni mobili strumentali suddivisi per fasce di vetustà (ad es. WD20U e WG69U) è stato eliminato dal titolo della sezione, per il periodo d'imposta 2016, il riferimento all'anno di immatricolazione di tali beni
Quadro F e G – elementi contabili – eliminazione area straordinaria del CE	Nonostante l'eliminazione della sezione straordinaria del Conto economico, disposta dal D.Lgs. 139/2015 è stata sostanzialmente confermata la struttura del quadro F (riga F26), ma è stata comunque prevista la possibilità di indicare facoltativamente in F05 "Altri proventi e componenti positivi", i proventi straordinari non più classificabili nella voce E20 del Conto economico, atteso che tale voce non risulta significativa ai fini dell'applicazione degli studi. La scelta di non modificare la struttura del quadro F consente la corretta applicazione degli studi di settore evitando criticità nella stima dei ricavi o nel calcolo degli indicatori, dovute a poste contabili classificate in altre voci del Conto Economico (diverse da proventi e oneri straordinari) per effetto delle novità introdotte dal citato D.Lgs.
Quadro F e G – elementi contabili – regime forfettario	È previsto l'aggiornamento dei rigi F40 e G23 per tener conto del nuovo regime forfettario previsto dall'articolo 1, cod. civ. 54-89, L. 190/2014
Quadro F e G – elementi contabili – accorpamento rigi F14 e F15	Si è concluso nel periodo d'imposta 2016 il processo di accorpamento del contenuto dei rigi F14 e F15 iniziato nel 2014. Si è ritenuto opportuno proseguire nella scelta effettuata gli scorsi anni di non modificare la numerazione delle variabili contenute nel quadro F, adottando la sequenza dei rigi che prevede il "salto" dal campo F14 a F16
Quadro F e G – elementi contabili – iperammortamenti per soggetti con periodo d'imposta non solare	Allo scopo di rendere neutrale la maggiorazione del 150% ai fini dell'esito dell'applicazione degli studi di settore, mantenendo, al contempo, l'identità tra l'importo del reddito d'impresa dichiarato nel quadro F dei modelli studi di settore e nel quadro RF del modello Redditi 2017, sarà possibile inserire tali quote maggiorate all'interno del campo 6 del rigo F18, ovvero, del campo 3 del rigo F20, destinati ad accogliere l'importo relativo alla maggiorazione del 40%
Indici sintetici di affidabilità (ISA)	Nel corpo dei modelli relativi ad alcuni studi di settore approvati a partire dal periodo d'imposta 2016, è stato inserito un apposito quadro Z – Dati complementari, per chiedere ulteriori informazioni utili per le future attività di analisi correlate alla elaborazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale
Regime premiale	Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 23 maggio 2017 è stata disciplinato l'accesso, in via sperimentale e per il solo periodo di imposta 2016, al regime premiale in argomento per 155 studi di settore, di cui uno relativo ad attività di lavoro autonomo e due relativi sia alle attività di impresa che di lavoro autonomo (studi con doppio quadro contabile)
Comunicazioni di compliance	Nelle comunicazioni dell'Agenzia delle entrate disponibili nel "Cassetto fiscale" viene specificato che, nel caso in cui il contribuente riconosca gli errori od omissioni rilevati, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. Da quest'anno, inoltre, viene indicato un codice atto in alto a destra di ogni singola comunicazione, che dovrà essere riportato dal contribuente nel modello F24 per versare gli importi dovuti a seguito di ravvedimento operoso. Eventuali chiarimenti potranno essere forniti utilizzando il <i>software</i> "Comunicazioni anomalie 2017", disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate

Contribuenti in regime forfettario	Con riferimento alle modalità di compilazione del prospetto denominato "Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi", all'interno del quadro RS del modello Redditi PF 2017, viene precisato che in caso di assenza di dati da comunicare ai rigli da RS374 a RS381 del prospetto, deve essere barrata l'apposita casella RS382. Tale casella di servizio, seppur non prevista dal modello dichiarativo, risulta presente nelle relative specifiche tecniche e nel software di trasmissione Redditi PF
---	--

NUOVO MODELLO PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI IMMOBILI

Con provvedimento n. 112605 del 15 giugno 2017 l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello RLI con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di registrazione e gli adempimenti successivi dei contratti di locazione e affitto di immobili.

Il nuovo modello RLI dovrà essere utilizzato obbligatoriamente dal 19 settembre 2017, mentre fino al 18 settembre 2017 sarà possibile scegliere se utilizzare il modello approvato con provvedimento del 10 gennaio 2014 ovvero già il nuovo modello.

Le novità del nuovo modello Rli obbligatorio dal 19 settembre 2017

Il modello RLI va utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il contestuale calcolo delle relative imposte di registro e di bollo, nonché per l'esercizio dell'opzione o della revoca della cedolare secca.

In particolare, il modello Rli deve essere utilizzato per la registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi "titoli Pac", sostituendo per tali fattispecie il modello 69 e per comunicare il subentro nel contratto di locazione, ad esempio in caso di successione *mortis causa*.

Il modello è composto da 5 quadri, uno dei quali (il quadro E) non previsto nella precedente versione:

- quadro A "Dati generali": sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto e all'effettuazione degli adempimenti successivi, i dati del richiedente e la sezione riservata alla presentazione telematica ed alle imposte;
- quadro B "Soggetti": sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori;
- quadro C "Dati degli immobili": sono indicati i dati catastali degli immobili oggetto del contratto;
- quadro D "Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca": contiene le informazioni relative al regime opzionale della cedolare secca;
- quadro E "Locazione con canoni differenti per una o più annualità": possono essere indicati i diversi canoni di locazione pattuiti nel contratto per le successive annualità.

Il modello RLI va presentato in modalità telematica direttamente o per il tramite di intermediari abilitati; la presentazione telematica può essere effettuata anche presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica (soggetti in possesso di al più 9 unità immobiliari).

Il modello può essere presentato in modalità "semplificata" senza l'allegazione di copia del contratto se si ricade in una delle seguenti situazioni:

- il numero dei locatori e dei conduttori è rispettivamente non superiore a 3;
- oggetto del contratto è una sola unità abitativa con al più 3 pertinenze;
- tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita catastale;
- il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni;
- il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di arte o professione.

Il nuovo modello RLI è già disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate: è stato stabilito un periodo transitorio fino al 18 settembre 2017 nel quale potranno essere utilizzati sia il vecchio modello sia il nuovo modello. Dalla data del 19 settembre 2017 potrà essere utilizzato solamente il nuovo modello RLI con il relativo *software*.

LA DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

È prassi, quando l'andamento societario lo consente, provvedere alla distribuzione di dividendi dopo l'approvazione del bilancio annuale.

La procedura, tuttavia, è soggetta a particolari vincoli da parte del codice civile che:

- richiede l'assunzione di una apposita decisione da parte dell'assemblea;
- impone che gli utili siano regolarmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato (anche con la medesima assemblea che dispone la distribuzione);
- sancisce che non vi debbano essere perdite del capitale sociale, diversamente ricorre l'obbligo di reintegrarlo o ridurlo in misura corrispondente.

Non è possibile, in aggiunta, provvedere alla erogazione di acconti su dividendi, se non per i particolari soggetti previsti dall'articolo 2433-bis (sostanzialmente, società quotate in borsa, soggetti finanziari, etc.).

Prima di ipotizzare una distribuzione di utili, ancora, si dovrà verificare di avere soddisfatto l'alimentazione della riserva legale nella misura minima prescritta per legge.

Ancora più in generale, poi, va detto che nel patrimonio della società debbono essere presenti delle riserve distribuibili, come si può evincere dall'apposito prospetto del capitale e delle riserve presente nella nota integrativa (con esclusione del bilancio delle micro imprese).

Ad esempio, non potrà essere distribuita la riserva per utili su cambi non realizzati, citata dall'articolo 2426, numero 8-bis), così come non si potrà distribuire riserve se non ne residuino di sufficienti a coprire la parte non ancora ammortizzata dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo, come dispone il numero 5) del citato articolo.

Inoltre, è consigliabile provvedere alla distribuzione qualora vi siano risorse liquide sufficienti; in difetto, pur in assenza di uno specifico divieto normativo, si potrebbe creare un indebito squilibrio sulle casse sociali, capace di ingenerare deplorevoli situazioni di dissesto.

Verificate tutte le suddette condizioni si potrà procedere alla formalizzazione della decisione dei soci.

La decisione dei soci

Per giungere alla materiale distribuzione degli utili, si dovrà perfezionare un'assemblea con la quale si decide la misura e la tempistica dell'erogazione; l'esempio che segue può costituire una valida traccia, da adattare alle singole previsioni statutarie.

Verbale di assemblea ordinaria di distribuzione degli utili

In data ... / ... / 2017, alle ore ... : ... , presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria totalitaria (oppure regolarmente convocata) della società Alfa Srl per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Proposta di distribuzione dell'utile di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

Sono presenti i Signori , componenti del CdA, oltre che tutti i soci rappresentanti in proprio o per delega l'intero capitale sociale.

A norma dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea il Signor, il quale, chiamato a fungere da Segretario il Signor, che accetta, constata che l'assemblea è regolarmente costituita.

Il Presidente chiede ai presenti se qualcuno si trovi in situazione impeditiva alla manifestazione del voto o si opponga alla prosecuzione dei lavori; nessuno risponde e, pertanto, si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente evidenzia che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci in data .../ .../ 2017; dal medesimo documento si evince la presenza di riserve distribuibili per un totale ammontare di euro oltre che l'assenza di impedimenti o limiti di natura legislativa o derivanti dallo statuto. La situazione finanziaria della società è florida e consente una erogazione sino ad un importo di euro

Pertanto, risulta possibile una distribuzione di dividendi per un ammontare massimo di euro

Dopo la discussione, l'assemblea dei soci all'unanimità,

delibera:

- di provvedere ad una distribuzione di dividendi per un importo di euro da destinare ai soci proporzionalmente ai diritti a ciascuno spettanti;
- di prelevare detto importo dalla Riserva Straordinaria;
- di provvedere alla materiale erogazione a decorrere dal giorno .../ .../ 2017.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore ... : previa lettura e approvazione del presente verbale.

Luogo e data _____

Il Segretario _____

Il Presidente _____

Assunta la decisione, si dovrà rammentare che la delibera deve essere registrata a tassa fissa di 200 euro entro i 20 giorni successivi alla sua assunzione.

In particolare si dovrà:

- predisporre 2 copie della delibera complete di marca da bollo da 16 euro;

- compilare il modello 69 in duplice copia;
- versare l'imposta di registro di 200 con modello F23 (causale RP, codice tributo 109T).

Contabilmente, la distribuzione dovrà essere recepita nelle scritture contabili con le seguenti annotazioni (salvo quanto si dirà a seguire, per le partecipazioni non qualificate):

Riserva Straordinaria	a	Debiti v.so Soci per dividendi		100.000
Deliberata distribuzione di utili ai soci con assemblea del / / 2017				
Debiti v.so soci per dividendi	a	Banca XY c/c n. 00000		100.000
Pagamento utili ai soci				

I riflessi di natura fiscale

In linea di principio, la distribuzione di utili ai soci (persone fisiche, non esercenti attività di impresa) determina il prodursi di un reddito di capitale (c.d. dividendo) soggetto a differente tassazione.

Infatti, si registra la seguente differenziazione:

- socio titolare di partecipazione qualificata (percentuale di partecipazione al capitale superiore al 25% o percentuale spettante di diritto di voto superiore al 20%): la tassazione avviene con concorrenza di una quota parte del dividendo alla formazione del reddito complessivo (quindi con inserimento nel quadro RL del modello Redditi), come da tabella che segue;

Utili formati in capo alla società sino al 2007	40%
Utili formati in capo alla società dal 2008 al 2016	49,72%
Utili formati in capo alla società dal 2017	58,14%

- socio titolare di partecipazione non qualificata (quindi che non raggiunge i target del punto precedente): la tassazione avviene in modo definitivo mediante trattenuta di una ritenuta a titolo di imposta del 26% (quindi il socio non deve inserire tale reddito nella propria dichiarazione). In tal caso, la scrittura contabile già sopra illustrata (nell'ipotesi in cui tutti i soci fossero titolari di partecipazioni non qualificate) dovrà essere adattata come segue:

Riserva Straordinaria	a	Debiti v.so Soci per dividendi		100.000
Deliberata distribuzione di utili ai soci con assemblea del / / 2017				
Debiti v.so soci per dividendi	a			100.000
	a	Banca XY c/c n. 00000	74.000	
	a	Erario c/ ritenute d'imposta	26.000	
Pagamento utili ai soci				

Qualora il socio fosse una società di capitali (ad esempio, una Srl che partecipa un'altra Srl) i dividendi restano imponibili nella misura del 5%, con necessità di operare una variazione in diminuzione per la restata parte del 95 nella dichiarazione dei redditi.

Qualora il socio fosse un soggetto Irpef che detiene la partecipazione in regime di impresa, il dividendo sarà rilevante (a prescindere dalla qualificazione, o meno della partecipazione) per la sola quota:

- del 40%, se relativo a utili e riserve formatesi sino al 2007;
- del 49,72%, se relativo a utili e riserve formatesi dal 2008 al 2016;
- del 58,14%, se relativo a utili e riserve formatesi dal 2017;

con la conseguente necessità di operare una variazione in diminuzione nel quadro RF della dichiarazione dei redditi per il complemento (60%, 50,28%, 41,86%).

Fiscalmente, funziona la presunzione per cui si considerano distribuite per prime le riserve tassate in modo più "blando" in capo al socio (quindi, quelle rilevanti al 40%, poi quelle al 49,72% e, infine, quelle al 58,14%).

Se oggetto di distribuzione fossero delle riserve fiscalmente qualificate come in sospensione di imposta, oltre alla tassazione in capo al socio si produrrebbe anche l'imposizione in capo alla società, mediante una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

Qualora la società avesse operato la ritenuta a titolo di imposta, il versamento delle somme trattenute dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare di erogazione del dividendo, utilizzando il modello F24 con il codice tributo 1035.

La compilazione è schematizzata come segue, così come proposto dallo stesso sito dell'Agenzia delle entrate.

SEZIONE ERARIO								
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
(1)	1035	(2)	03	(3)	2017	(4) 6.000,00	(5)	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI								
TOTALE						A(6)	B(7)	SALDO (A - B) (8)
codice ufficio (9)	codice atto (10)							

- 1) codice tributo 1035
- 2) indicare il mese di riferimento, nell'esempio 03
- 3) indicare anno di imposta in cui si effettua il pagamento, nell'esempio 2017
- 4) indicare l'importo totale delle ritenute
- 5) non compilare
- 6) somma degli importi a debito indicati nella sezione Erario
- 7) somma degli importi a credito indicati nella sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito
- 8) saldo (A - B): indicare il saldo (totale A - totale B)

9) codice ufficio: non compilare

10) codice atto: non compilare

Quanto sopra accade a condizione che oggetto di distribuzione sia una riserva fiscalmente considerata di utili (e non di capitale); tuttavia, qualora la società decida (civilisticamente) di distribuire riserve di capitale e fossero presenti riserve di utili, fiscalmente si considererebbero distribuite per prime queste ultime, tassate in capo ai soci.

Va infine rammentato che:

- la società dovrà rilasciare ai soci titolari di partecipazioni qualificate la certificazione modello CUPE, in forma cartacea, entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- la società dovrà provvedere alla compilazione del modello 770, per dare conto dell'avvenuta distribuzione degli utili ai soci.

Scadenzario

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO 2017 AL 15 SETTEMBRE 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 agosto 2017 al 15 settembre 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Con D.P.C.M. 20 luglio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21/07/2017, le imposte derivanti dal modello Redditi con scadenza entro il 31 luglio 2017, con la maggiorazione dello 0,40%, è prorogato al 21 agosto 2017 (essendo il 20 agosto domenica).

Si ricorda inoltre che per effetto della proroga di ferragosto tutti i versamenti scadenti nel periodo 1/8/2017 – 20/8/2017 possono essere effettuati in data 21 agosto 2017.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.

SCADENZIARIO IMPOSTE REDDITI A SALDO 2016 E ACCONTO 2017			RATE						
			UNICA o 1°	2°	3°	4°	5°	6°	
Persone fisiche	Sì partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	No partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/06	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	
Società semplici, società di persone e soggetti equiparati	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11			
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11			
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Versamento senza maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11			
	Versamento con maggiorazione	31/8	18/9	16/10	16/11				

SCADENZE FISSE

21
agosto

Versamenti Iva mensili e trimestrali

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio (codice tributo 6007) e per il secondo trimestre (codice tributo 6032).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento Iva annuale – VI rata

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la sesta rata.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Autoliquidazione Inail - versamento

Scade oggi il termine ultimo per procedere al versamento della seconda rata del premio Inail relativo al saldo 2016 ed all'acconto 2017.

	Inps Artigiani e Commercianti Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata dei contributi fissi artigiani e commercianti dovuti per il 2017. Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di luglio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
25 agosto	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
31 agosto	Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° agosto 2017.
15 settembre	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.